

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3496

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI,
BORTOLANI, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CITA-
RISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO,
LATTANZIO, MARABINI, MENEGHETTI, MICHELI, MORA,
PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, TANTALO,
ZAMBON, ZARRO, ZUECH, PISONI, ZURLO**

Presentata il 21 giugno 1982

**Interventi per i danni causati dalla siccità in Basilicata,
Puglia, Sardegna e Sicilia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto da settembre dell'anno scorso alla primavera 1982 si è verificata in alcune regioni dell'Italia meridionale ed insulare (Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia), una situazione di perdurante siccità, la quale ha raggiunto livelli preoccupanti.

La scarsa piovosità ha seriamente ostacolato le semine e la nascita delle colture autunnali, che in molte zone sono state riseminate.

Successivamente la mancanza di piogge ha compromesso lo sviluppo vegetativo delle colture e, in modo particolare, dei cereali.

Con un andamento della piovosità di questo tipo le previsioni sull'esito della campagna agraria sono senz'altro negative, specie nelle zone più esposte ai danni della siccità per la natura prevalentemente argillosa dei terreni e per la stessa distribuzione nel tempo delle piogge ri-

spetto alle diverse fasi delle colture. Tra quelle che maggiormente hanno risentito di danni vi è il grano duro, che in molte zone rappresenta la principale, quando non addirittura l'unica risorsa produttiva dei territori danneggiati.

In previsione quindi delle scadenze che coincidono con la fine del primo semestre dell'anno (cambiali agrarie, contributi previdenziali) e dell'avvicinarsi della raccolta per la produzione cerealicola e foraggera (del tutto compromessa), emerge pressante l'esigenza di un provvedimento che preveda interventi specifici per le aziende agricole ricadenti in queste zone, per le quali non può assolutamente ritenersi sufficiente l'applicazione delle misure previste dalla legge n. 590 del 1981: ed infatti l'estensione dell'evento calamitoso e l'entità delle sue proporzioni vanno ben oltre le pur eccezionali avversità atmosferiche, per far fronte alle quali si fa ricorso al Fondo di solidarietà.

La presente proposta di legge quindi prevede, oltre ad uno stanziamento integrativo della predetta legge n. 590, i cui finanziamenti sono stati decurtati di 175 miliardi dalla legge di bilancio 1982, una serie di misure per far fronte agli eventi.

In particolare si dispone l'attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 590; la proroga di un anno della scadenza delle rate di tutti i prestiti (di esercizio e di miglioramento) e la concessione di prestiti ad ammortamento quinquennale per il pagamento delle rate sospese e dei relativi interessi.

Infine per attenuare il peso degli oneri sociali che gravano sulle aziende agricole, le quali non saranno in condizione di produrre redditi sufficienti, si prevede l'esonero totale dal pagamento dei contributi per i lavoratori dipendenti e, per i coltivatori diretti, altresì l'esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato, limitatamente all'anno 1982, della somma di lire 175 miliardi, per interventi aggiuntivi destinati alle aziende agricole situate nelle zone della Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1982.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982, utilizzando corrispondente quota dell'accantonamento previsto alla voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

ART. 2.

Le somme previste dal precedente articolo 1 sono destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e di cui alla presente legge.

ART. 3.

È prorogata di un anno la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo 1.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 6,25 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati.

ART. 4.

Ai soggetti titolari di aziende agricole di cui al precedente articolo 1, con manodopera dipendente, è concesso l'esonero totale dal pagamento della quota a loro carico, dovuta per l'anno 1982, dei contributi agricoli unificati.

Ai soggetti titolari di aziende agricole diretto-coltivatrici, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti, di cui allo stesso articolo 1, è concesso l'esonero totale dal pagamento dei contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti, dei contributi per infortuni e malattie professionali e dei contributi di malattia, dovuti per l'anno 1982, per l'intero nucleo familiare.

Resta fermo l'accreditamento dei contributi relativi al periodo in cui hanno validità gli esoneri di cui ai commi precedenti, ai fini del diritto alle prestazioni di previdenza e di assistenza.